



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110081 – Monte Musiné e laghi di Caselette **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016)

Testo coordinato

con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 53-7314 del 30/07/2018



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel 2009 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110081 MONTE MUSINÉ E LAGHI DI CASELETTE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91FO))

Art. 4

(Norme per le Faggete acidofile (9110))

Art. 5

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*))

Art. 6

(Norme per i Castagneti (9260))

Art. 7

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 8

(Disposizioni generali)

Art. 9

(Obblighi generali per i piani di gestione)

Art. 10

(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artio alpine (7230) e Paludi alcaline a *Cladium mariscus* (7210*))

Art. 11

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Art. 12

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

Art. 13

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 14

(Disposizioni generali)

Art. 15

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 16

(Disposizioni generali)

Art. 17

(Norme per vegetazione rupicola degli ambienti rocciosi (8220), Ghiaioni termofili (8130*))

Art. 18

(Norme per Praterie secche su calcare a *Bromus erectus* (6210) e Formazioni erbose steppiche 6240)

Art. 19

(Norme per Praterie igrofile a *Molinia* (6410) e brughiere a *Calluna* (4030))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 20

(Misure di conservazione generali)

Art. 21

(Presenza di *Marsilea quadrifolia*)

Art. 22

(Presenza di *Gladiolus palustris*)

CAPO II - Specie animali

CROSTACEI

Art. 23

(Presenza di *Austropotamobius pallipes*)

LEPIDOTTERI

Art. 24

(Misure di conservazione generali)

Art. 25

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

Art. 26

(Presenza di *Lycaena dispar*)

Art. 27

(Presenza di *Coenonympha oedippus*)

Art. 28

(Presenza di *Eriogaster catax*)

Art. 29

(Presenza di *Euphydryas a. aurinia*)

Art. 30

(Presenza di *Maculinea arion*)

Art. 31

(Presenza di *Maculinea teleius*)

Art. 32

(Presenza di *Zerynthia polyxena*)

COLEOTTERI

Art. 33

(Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)

ANFIBI

Art. 34

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)

RETTILI

Art. 35

(Presenza di *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Elaphe (= Zamenis) longissima*, *Hierophis viridiflavus*)

Art. 36

(Presenza di *Emys orbicularis*)

MAMMIFERI

Art. 37

(Presenza di *Muscardinus avellanarius* e *Hystrix cristata*)

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie e cartografia degli habitat

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e quanto previsto dalle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *"Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette e nel seguente Titolo III "Misure specifiche per specie o gruppi di specie", nonché nell'allegato A.*

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110081 MONTE MUSINÉ E LAGHI DI
CASELETTE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2
(disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto agli articoli 1 e 2 dalle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è redatto in conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

Art. 3
(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91FO))

1. È vietato:
 - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
 - c) il governo a ceduo.
2. E' obbligatorio:
 - a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia;
 - b) la conversione del governo misto in fustaia nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
 - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
 - d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
 - e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querce-carpineto;

- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 4

(Norme per le Faggete acidofile (9110))

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. È obbligatorio:

- a) per le fustaie, il trattamento a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione.
- b) per gli interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a).
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito.
- e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- f) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;

- g) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- h) gestione delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- b) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

Art. 5

(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercotiglieti (9180))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti accessibili e con sufficiente fertilità il governo a fustaia disetanea, con periodo di curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Sono fatti salvi i popolamenti instabili o soggetti a dissesto o le documentate situazioni di sicurezza idraulica nei quali è ammesso il governo misto orientato alla stabilità;
- c) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi foglie, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 6

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:

- 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
 - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
 - d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 7

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero mesoeutrofici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- a bis) in caso di comprovata senescenza generalizzata, sono ammessi interventi diversi da quelli di cui alla lettera b) da concordarsi con il soggetto gestore; *(lettera inserita con DGR n. 53-7314 del 30/07/2018)*
- b) per gli alneti di ontano nero con frassino, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 40 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni. *(paragrafo così modificato con DGR n. 53-7314 del 30/07/2018)*
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri.
 - 4. E' obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 8

(Disposizioni generali)

In attesa dell'approvazione delle "Istruzioni Operative di Dettaglio", previste per rendere cogenti le disposizioni riguardanti le immissioni del Piano Ittico Regionale (PIR) approvato con D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, si richiamano i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3, comma 1, lettere p) e q) e gli elenchi delle tabelle del PIR (7, 9 e 10) riguardanti lo stato delle specie in Piemonte, le specie utilizzabili per le immissioni in funzione delle sub-aree e delle tipologie ambientali e le specie costituenti le comunità ittiche "potenziali" dei più grandi laghi piemontesi, soggetti a possibile revisione anche nomenclaturale.

In ogni caso è necessario che i progetti di immissione o ripopolamento debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni, la coerenza con le vigenti disposizioni in merito (si veda PIR e MdC Generali) e la compatibilità rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi ed invertebrati acquatici).

Infine, l'ittiofauna utilizzata per tali interventi deve provenire da incubatoi che possano certificarne la specie-specifica come autoctona. (articolo così sostituito con DGR n. 53-7314 del 30/07/2018)

Art. 9

(Obblighi generali per i piani di gestione)

(articolo abrogato con DGR n. 53-7314 del 30/07/2018)

Art. 10

(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artio alpine (7230) e Paludi alcaline a Cladium mariscus (7210))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie, laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. E' obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide;
- d) ripristinare le naturali sorgenti di approvvigionamento idrico eliminando captazioni o mantenendo un deflusso minimo vitale utile al mantenimento degli habitat in condizioni di naturalità;
- e) creare in situ o ex situ riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora palustre a priorità di conservazione ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione *in situ*, *ex situ*, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

Art. 11

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) nuove captazioni idriche nei laghi, in paludi e zone umide permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi e prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia), fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche per habitat di cui al presente capo, sulla base di progetti previsti dal Piano di Gestione o predisposti dal soggetto gestore e autorizzati dal competente settore regionale; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- e) sorvolo a bassa quota (meno di 300 metri) delle zone umide e i laghi suscettibili di disturbo alla fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio; le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate e autorizzate dal competente settore regionale;

- f) la navigazione a motore;
- g) la navigazione a remi a meno di 30 metri dal margine dei canneti o della vegetazione palustre di sponda durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- h) l'accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre;
- i) l'immissione diretta o indiretta di sostanze che causino eutrofizzazione delle acque;
- j) l'impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua.
- k) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
- l) immissione di specie ittiche alloctone erbivore (es. *Ctenopharyngodon idella*), gamberi alloctoni (es. *Procambarus clarkii*), nutria (*Myocastor coypus*) e altra fauna alloctona che possa arrecare danno diretto alla cenosi;
- m) taglio, eradicazione, danneggiamento di rizomi o parti vegetative delle specie indicatrici dell'habitat, comprese le specie galleggianti *Nymphaea alba* e *Nuphar luteum*.

2. E' obbligatorio:

- a) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riprofilatura sponde aggettanti al fine di ridurre acclività e favorire l'insediamento della vegetazione acquatica;
- b) ridurre l'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitofarmaci e sostanze azotate;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

Art. 12

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle sponde o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri.

2. E' obbligatorio:

- a) in corrispondenza delle sponde dei laghi e stagni con presenza dell'habitat o dove le sponde sono meno acclivi (lago Bonino, lago Borgarino, lago di Caselette inferiore) vietare o dissuadere la frequentazione e dunque l'accesso a piedi utilizzando misure regolamentari di fruizione, dissuasori o cartelli al fine di preservare l'habitat da ogni tipo di alterazione, ivi compreso il pedonamento e relativa compattazione del suolo.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) Interventi di riprofilatura delle sponde finalizzati a ridurre l'acclività e ad aumentare la superficie occupata dai fanghi nei periodi di oscillazione stagionale;
- b) interventi di riprofilatura delle sponde di alcuni settori di laghi e zone umide degradati o alterati da pregressi interventi di modifica del profilo naturale.

Art. 13

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.

2. E' obbligatorio:

- a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito;
- b) definire un progetto complessivo di monitoraggio e intervento per il contenimento di specie esotiche invasive vegetali in questo habitat.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 14

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 15

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatoria:

- a) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee ;
- b) effettuare concimazioni non superiori ai prelievi di foraggio, utilizzando solo concimi organici;

- c) qualora le superfici siano interessate da pascolo calcolare i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, adottando tecniche di pascolo turnato per evitare alterazioni delle caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) incentivare, mantenere e riprendere la coltura secondo le pratiche tradizionali (sfalcio, concimazione, erpicatura con erpice a denti mobili per ridurre l'infeltrimento del cotico).
 - b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità sopra prescritte;
 - c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico per eliminare eventuali specie invasive e refusi.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 16

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.
2. E' vietata l'attività di imboscamento e rimboscamento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta.

Art. 17

(Norme per vegetazione rupicola degli ambienti rocciosi (8220), Ghiaioni termofili (8130))*

1. È vietato:
 - a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
 - b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;
2. E' obbligatorio:
 - a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
 - b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Art. 18

(Norme per Praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210) e Formazioni erbose steppiche 6240)

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;

2. E' obbligatorio:

- a) effettuare il pascolamento tardivo, successivo alla fioritura, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) prevedere e incentivare sfalci successivi alla fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
- b) in assenza di utilizzazioni ai fini di pascolo, prevedere e incentivare sfalci o decespugliamenti successivi, alla fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico, attuando interventi a rotazione almeno ogni 3-4 anni;
- c) rimozione specie arboree alloctone ricorrendo ove necessario al taglio e devitalizzazione delle ceppaie.

Art. 19

(Norme per Praterie igrofile a Molinia (6410) e brughiere a Calluna (4030))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- d) pascolare nei molinieti a *Molinia coerulea*;
- e) attuare la pratica del fuoco prescritto.

2. E' obbligatorio:

- a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
- b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* e *Gladiolus imbricatus* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) decespugliamento o sfalcio biennale del cotico in epoca tardiva, oltre la metà di settembre per non interferire con il ciclo biologico dei lepidotteri e delle piante nutrici; in alternativa pascolo turnato con carico istantaneo non elevato primaverile (solo dove non presenti specie di interesse conservazionistico) e tardo estivo (settembre) da attuarsi preferibilmente con ovini;
- b) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato;
- c) rilascio turnato di aree prive di interventi per un periodo 3-4 anni su un'area pari al 20% del totale;
- d) dove presenti specie vegetali di interesse conservazionistico, effettuare i suddetti interventi sempre successivamente alla fioritura o dopo la fruttificazione come specificato nelle prescrizioni;
- e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche;
- h) riduzione della copertura arboreo- arbustiva, attraverso tagli selettivi a carico delle specie autoctone, ed eliminazione delle specie alloctone (in particolare pino nero e pino silvestre) sulla base di programmi previsti dall'ente gestore.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 20

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 21

*(Presenza di *Marsilea quadrifolia*)*

1. È vietato:
 - a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
 - b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
 - c) asportazione vegetazione acquatica;
 - d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;
 - e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), la nutria (*Myocastor coypus*), la carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idella*) e tutte le specie erbivore dell' ittiofauna alloctona;
 - f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive (es. *Nelumbo nucifera*, *Azolla* sp., *Nymphaea mexicana*);
 - g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall'accertato carattere invasivo (es. *Salvinia natans*);
 - h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;
 - i) approdo sulle sponde e alaggio di imbarcazioni;
 - j) realizzazione di manufatti, pontili, passerelle.
2. È obbligatorio:
 - a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica, del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e della vegetazione alloctona invasiva concorrenziale con la specie (*Paspalum disticum*, *Eleocharis obtusa*);
 - b) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;

- b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale (peschiere o laghi da sbarramento) la conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi a procedere ad una riprofilatura delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell'intervento materiale vivo di propagazione della specie sarà prelevato e conservato *ex situ* ai fini di un successiva reintroduzione.

Art. 22

(Presenza di Gladiolus palustris)

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolo;
- d) sfalcio.

2. E' obbligatorio:

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e maturazione delle capsule in periodo tardo estivo – autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

CAPO II - SPECIE ANIMALI

CROSTACEI

Art. 23

(Presenza di Austropotamobius pallipes)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

2. E' obbligatorio:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

LEPIDOTTERI

Art. 24

(Misure di conservazione generali)

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*);
2. é vietata la cattura di lepidotteri salvo autorizzazione del soggetto gestore;
3. per la gestione dei micro-habitat delle specie più significative (in particolare *Maculinea telejus*, *M. arion*, *Lycaena dispar*, *Euphydryas a. aurinia*, *Coenonympha oedippus*) è necessario redigere un Piano d'Azione specifico.

Art. 25

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 26

(Presenza di *Lycaena dispar*)

1. È vietato:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
 - b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

Art. 27

(Presenza di *Coenonympha oedippus*)

1. È vietato:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
 - b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
 - c) divieto di raccolta di individui della specie.
2. E' obbligatorio:
 - a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;

- b) individuare i principali popolamenti delle piante nutrici della specie (stazioni di *Molinia coerulea*, *Schoenus nigricans*, *Poa palustris*);
 - c) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - d) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori e disincentivare le raccolte.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) sfalcio triennale programmato di parte dei molinieti su superfici prestabilite da apposito piano di gestione;
 - b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 28

(Presenza di *Eriogaster catax*)

1. È vietato:
- a) eliminazione di siepi campestri;
 - b) trattamenti con insetticidi in prossimità di siepi e al margine delle aree boscate.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) impianti di nuove siepi contenenti le piante nutrici della specie (*Crataegus* spp., *Prunus spinosa*).

Art. 29

(Presenza di *Euphydryas a. aurinia*)

1. È vietato:
- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere, molinieti); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
 - b) pascolamento libero da parte del bestiame domestico;
 - c) divieto di raccolta di individui della specie.
2. E' obbligatorio:
- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
 - b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice (stazioni di *Succisa pratensis*);
 - c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
 - d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
 - e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) sfalcio programmato da stabilire in base alla fenologia locale della specie, previa redazione di apposito piano di gestione;

- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) evitare l'apporto di sostanze azotate diverse dalle restituzioni degli animali al pascolo, in quanto sfavoriscono la specie nutrice.

Art. 30

(Presenza di Maculinea arion)

1. È vietato:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. E' obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art. 31

(Presenza di Maculinea teleius)

1. È vietato:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (molini e praterie da sfalcio con presenza di *Sanguisorba officinalis*); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
- b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. E' obbligatorio:

- a) contrastare attivamente l'invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree;
- b) individuare i principali popolamenti della pianta nutrice della specie (*Sanguisorba officinalis*);
- c) monitoraggio della specie per individuare le aree frequentate e i periodi di volo nell'ambito del sito;
- d) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- e) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) nelle aree tuttora coltivate favorire gli sfalci precoci e/o tardivi (a partire dal 25 agosto), in modo che essi non coincidano con il periodo di volo della specie e non influiscano sulla fioritura della *Sanguisorba officinalis*;
- b) nelle aree abbandonate effettuare sfalci periodici in maggio –giugno o dopo il 25 agosto.

Art. 32

(Presenza di *Zerynthia polyxena*)

1. È vietato:

- a) alterazione o riduzione areale degli ambienti in cui si sviluppano piante del genere *Aristolochia*.

2. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) cartografia dei principali popolamenti di *Aristolochia* presenti nei Siti in cui *Zerynthia* è segnalata.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) interventi di mantenimento delle stazioni di *Aristolochia* impedendo l'eccessivo sviluppo della vegetazione arborea.

COLEOTTERI

Art. 33

(Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)

1. È vietato:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. È obbligatorio:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
- b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

ANFIBI

Art. 34

(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 m dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. E' obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibii sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 m intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

RETTILI

Art. 35

(Presenza di Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

Art. 36

(Presenza di Emys orbicularis)

1. È vietato:

- a) modifiche agli ambienti acquatici ed emersi, in particolare interventi di eliminazione o riduzione dei canneti e della vegetazione acquatica;
- b) artificializzazione di fossi e canali.

2. E' obbligatorio:

- a) in presenza delle ultime popolazioni regionali della specie, redazione di un Piano d'azione entro 12 mesi dall'adozione del presente provvedimento;

- b) in caso di presenza accertata di specie esotiche (testuggini acquatiche esotiche, gamberi, pesci predatori), redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) creazione o ripristino di zone umide seminaturali;
 - b) creazione di fasce tampone per ridurre l'apporto di insetticidi e erbicidi utilizzati in agricoltura;
 - c) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacenti a canali abitati dalla specie.

MAMMIFERI

Art. 37

(Presenza di Muscardinus avellanarius e Hystrix cristata)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie e cartografia degli habitat

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110081 Monte Musiné e laghi di Caselette

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	9160, 9180*, 91E0*, 91FO, 9110, 9260
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Sorgenti petrificanti – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi 	3130, 3150, 6410, 6430, 7210*, 7230
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce 	6210, 6240*, 4030, 5130, 8130, 8220
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Specie contenuta nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1092	<i>Austropotamobius pallipes</i>	Specie contenuta nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1071	<i>Coenonympha oedippus</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1074	<i>Eriogaster catax</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Specie contenuta nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	6177	<i>Phengaris teleius</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	Specie contenuta nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1050	<i>Saga pedo</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1058	<i>Maculinea arion</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1053	<i>Zerynthia polyxena</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Sympecma pedisca</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali
		<i>Maculinea alcon</i>	
		<i>Heteropterus morpheus</i>	
		<i>Apatura ilia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Brenthis hecate</i>	
		<i>Carterocephalus palaemon</i>	
		<i>Charpentiera thomasiana</i>	Specie endemiche
		<i>Drepanostoma nautiliforme</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1210	<i>Rana esculenta</i>	Specie contenuta nell'All. V della Direttiva 92/43/CEE
	1167	<i>Rana latastei</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Bufo bufo</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Hyla intermedia</i>	
		<i>Salamandra salamandra</i>	
		<i>Triturus alpestris</i>	
		<i>Triturus vulgaris</i>	
<i>Rettili</i>			

	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Coronella girondica</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A299	<i>Alcedo atthis</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A255	<i>Anthus campestris</i>	
	A052	<i>Anas crecca</i>	
	A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	
	A060	<i>Aythya nyroca</i>	
	A021	<i>Botarus stellaris</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	
	A197	<i>Chlidonias niger</i>	
	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	
	A030	<i>Ciconia nigra</i>	
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A027	<i>Egretta alba</i>	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	
	A125	<i>Fulica atra</i>	
	A127	<i>Grus grus</i>	
	A131	<i>Himantopus himantopus</i>	
	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	

	A246	<i>Lullula arborea</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A151	<i>Philomachus pugnax</i>	
	A034	<i>Platalea leucordia</i>	
	A120	<i>Porzana parva</i>	
	A304	<i>Sylvia cantillans</i>	
	A305	<i>Sylvia melanocephala</i>	
<i>Mammiferi</i>			
		<i>Hypsugo savii</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
	4096	<i>Gladiolus palustris</i>	Specie contenuta nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	Specie contenuta nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Specie inserite in Liste Rosse nazionali e Convenzioni internazionali
		<i>Gladiolus imbricatus</i>	
		<i>Ludwigia palustris</i>	
		<i>Potentilla saxifraga</i>	
		<i>Rhynchospora alba</i>	
		<i>Utricularia australis</i>	

Cartografia – Carta degli habitat